



COMUNE DI MONTECCHIO PRECALCINO

(Provincia di Vicenza)

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA E RURALE

TITOLO I

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

L'attività di polizia urbana e rurale è disciplinata dal presente Regolamento e dalle altre norme in materia ad essa attinenti.

Scopo del presente Regolamento è la disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico, di comportamenti ed attività influenti sulla vita della comunità al fine della salvaguardia della convivenza civile, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini ed al rispetto, alla tutela dell'ambiente circostante e del territorio agricolo.

Il Regolamento detta norme sugli spazi e luoghi pubblici estese agli spazi e luoghi privati soggette a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento verranno osservate ed applicate le norme legislative e regolamentari vigenti in materia dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune.

ART. 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento si applica all'intero territorio del Comune di Montecchio Precalcino.

ART. 3

ORGANI PREPOSTI ALL'APPLICAZIONE DELLE NORME DI POLIZIA URBANA E RURALE

Al servizio di polizia urbana e rurale sovrintende il Sindaco. La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento spetta alla Polizia Locale, agli ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 57 del Codice di Procedura Penale, ai dipendenti dei Servizi Tecnici del Comune appositamente delegati dal Sindaco.

Ai fini dell'applicazione delle norme del Regolamento e fatto salvo quanto previsto dall'art. 13 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981, gli organi preposti hanno facoltà di accedere nelle forme e nei modi dovuti, ai locali ed ai luoghi soggetti alla vigilanza dell'Autorità comunale destinati all'esercizio di attività per cui è prevista il rilascio di titoli, onde assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'Autorità.

ART. 4

RICHIESTA E RILASCIO DI TITOLI

La richiesta dei titoli previsti dal presente Regolamento deve essere indirizzata al Comune con domanda motivata, firmata dai richiedenti e corredata di tutta la documentazione necessaria per l'istruttoria.

Le istanze vengono evase dai funzionari dei Settori preposti previa verifica della documentazione ed acquisizione di informazioni.

Il rilascio del titolo avverrà secondo i tempi e con le modalità previste dalla L. n. 241 del 7 Agosto 1990 s.m. ed i..

I titoli vengono rilasciati, con atto amministrativo scritto, secondo quanto previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi adottato con Delibera della Giunta Comunale n. 61 del 17.07.02007.

I titoli si intendono accordati:

- a) agli aventi titolo;
- b) previo pagamento di tasse e diritti o altri corrispettivi per l'atto medesimo, se dovuti;
- c) senza pregiudizio del diritto di terzi
- d) con l'obbligo del titolare di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e occupazioni permesse, sollevando il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi in conseguenza del titolo rilasciato;
- e) sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le condizioni prescritte;
- f) con facoltà di sospensione e di revoca per motivi di interesse pubblico e di buon costume;
- g) con facoltà di sospensione o di revoca, senza alcun rimborso, in caso di inosservanza delle disposizioni regolamentari, delle condizioni cui il titolo è subordinato o dei provvedimenti emanati anche con atti separati;

Il Comune potrà subordinare il rilascio o la validità di taluni titoli:

- 1) ad un contratto di assicurazione, ai fini della responsabilità civile, adeguato al rischio, che il richiedente è tenuto a stipulare con una compagnia di assicurazione di sua libera scelta;

2) a collaudi statici o a relazioni tecniche, ai fini dell'accertamento della sicurezza o dell'idoneità, che dovranno essere eseguite da professionisti, iscritti al relativo albo professionale, all'uopo incaricati a cura e spese del richiedente;

3) all'eventuale deposito di una fideiussione bancaria o polizza fideiussoria dell'importo minimo di € 500,00; Nel testo dei titoli o con provvedimenti successivi potranno essere indicati i limiti e le condizioni da osservare.

ART. 5 OSTENSIBILITÀ E VALIDITÀ DEI TITOLI.

I titoli di cui al presente regolamento devono essere tenuti esposti, salvo impedimento obiettivo, nei luoghi e per il tempo per i quali sono stati concessi, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili.

Essi dovranno comunque essere esibiti agli agenti della Polizia Locale nonché agli altri Funzionari ed Agenti di cui all'art. 3 del presente regolamento, che ne facciano richiesta.

In caso di sottrazione, distruzione, furto o smarrimento, potrà essere richiesta copia o duplicato all'ufficio competente, previa dichiarazione, sottoscritta dal titolare, dei fatti che abbiano causato la perdita dell'originale.

I titoli scadono il 31 dicembre di ogni anno, salvo che sia diversamente stabilito, e comunque non possono avere validità superiore ad un anno.

Alla scadenza, i titoli possono essere rinnovati o prorogati mediante vidimazione e previo accertamento della permanenza dei motivi per cui sono stati rilasciati e con osservanza delle condizioni indicate nel presente articolo.

ART. 6 SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DEI TITOLI

Salve disposizioni di legge, i titoli rilasciati dal Comune:

- a) possono essere sospesi quando venga accertata violazione alle condizioni nei medesimi stabilite o alla normativa vigente;
- b) possono essere revocati quando emergono nuovi interessi pubblici da salvaguardare o possibili rischi per la pubblica incolumità;
- c) devono essere revocati in caso di abuso o quando vengano meno i requisiti soggettivi dei titolari od oggettivi previsti dalla normativa vigente per il loro rilascio.

Si intende decaduto il titolo:

- a) quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato o stabilito nelle speciali norme in base alle quali l'atto è stato rilasciato;
- b) quando, senza il nulla osta del Comune, sia stato ceduto ad altri, con o senza scopo di lucro.

I titoli revocati, decaduti o per i quali sia stata presentata formale rinuncia, devono essere restituiti a cura dei titolari o dei loro rappresentanti agli uffici competenti del Comune entro il termine indicato.

Ove si reputi necessario, il Sindaco può disporre che gli atti relativi ai titoli sospesi siano depositati negli uffici municipali competenti per tutto il periodo della sospensione.

TITOLO II POLIZIA URBANA

CAPO I NETTEZZA, DECORO, ED ORDINE DI AREE PUBBLICHE E PRIVATE

ART. 7 DISPOSIZIONI GENERALI

Tutte le cose, i manufatti, i luoghi pubblici, aperti od esposti al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti ed in uno stato decoroso.

E' vietato:

- a) qualsiasi forma di imbrattamento, danneggiamento, deturpamento del suolo di aree pubbliche o aperte al pubblico e degli edifici, anche se dipendente da incuria;
- b) nelle zone lottizzate o di tipo residenziale, mantenere lotti di terreno con vegetazione incolta od in uno stato tale da costituire habitat naturale per animali od insetti molesti.

E' vietato gettare, scaricare od abbandonare rifiuti nei centri abitati, se non con le modalità previste dal Regolamento Comunale per il servizio della raccolta indifferenziata e differenziata dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 13.03.2007.

E' altresì fatto obbligo, ai possessori di stabili ed aree prospicienti la pubblica via o aperta all'uso pubblico, provvedere alla rimozione dei rifiuti, mantenendo le aree di proprietà in uno stato decoroso.

Ai trasgressori, salvo che il fatto non costituisca illecito penale, nel caso in cui la condotta illecita abbia ad oggetto beni demaniali o del patrimonio indisponibile, potrà essere ordinata la rimessa in pristino o in stato decoroso dei beni.

ART. 8 ATTI VIETATI SUL SUOLO PUBBLICO

Sul suolo pubblico è vietato:

- a) lavare i veicoli;
- b) eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali;
- c) imbrattare immobili pubblici e privati, muri, recinzioni, monumenti e aree destinate all'attesa dei mezzi pubblici di trasporto con bombolette spray, inchiostri, vernici, farina, e simili;
- d) sparare petardi;
- e) bere alcolici eccetto che negli spazi autorizzati ai pubblici esercizi;
- f) bestemmiare o usare un linguaggio contrario alla pubblica decenza;
- g) scaricare acque e liquidi provenienti da lavaggio e pulizie di attività commerciali e private;
- h) gettare mozziconi di sigarette, sigari;
- i) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
- l) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle fontane e vasche pubbliche od utilizzarle per il lavaggio di cose;
- m) sdraiarsi e bivaccare nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, nelle zone destinate al pubblico passaggio recando intralcio e/o disturbo ovvero ostruire le soglie di ingresso di edifici pubblici o privati;
- n) depositare cicli, ciclomotori, carrozzelle, carriole ed altri veicoli sui marciapiedi a ridosso delle vetrine o degli accessi agli edifici pubblici o privati, nonché in altri luoghi ove possano creare intralcio;
- o) creare turbativa e/o disturbo alle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme;
- p) soddisfare bisogni corporali;
- q) condurre cani privi di guinzaglio e far soddisfare i bisogni corporali degli stessi senza provvedere a raccogliarli;
- r) abbandonare e/o lasciare incustoditi oggetti, beni, cose o altri materiali non riconducibili nella categoria dei rifiuti.

ART. 9 MARCIAPIEDI E PASSAGGI PUBBLICI

Non si possono percorrere marciapiedi o altri passaggi pedonali pubblici con qualsiasi tipo di ciclo, motociclo o altro veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto di bambini o di persone con ridotta deambulazione.

I proprietari degli edifici privati hanno l'obbligo di effettuare la pulizia e manutenzione dei marciapiedi di loro proprietà prospicienti le strade anche se destinati all'uso pubblico o utilizzati di fatto dal pubblico.

ART. 10 PATRIMONIO PUBBLICO, PRIVATO ED ARREDO URBANO

Sui beni appartenenti al patrimonio del Comune o al demanio pubblico ed arredo urbano, è vietato:

- a) disegnare, incidere, scrivere, insudiciare, macchiare, tingere, apporre manifesti o volantini di qualsiasi genere, tipo e dimensione fatto salvo quanto previsto dal Regolamento per la "disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico" approvato con delibera di consiglio comunale n. 13 del 02.02.1999 e s.m. ed i;
- b) modificare, rendere illeggibili, staccare, spostare le targhe con le denominazione delle vie, i numeri civici dei fabbricati, i cartelli segnaletici;
- c) spostare le panchine o le bacheche dalla loro collocazione, così come rastrelliere, bidoni e contenitori per la raccolta dei rifiuti, cestini, dissuasori di sosta e di velocità ed ogni altro elemento facente parte dell'arredo urbano;
- d) collocare direttamente o indirettamente sui pali dell'illuminazione pubblica, paline semaforiche, dissuasori per la sosta, alberi, volantini, locandine, manifesti, adesivi contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose o avvisi informativi di Enti fornitori di pubblici servizi.

Sugli edifici privati altrui è vietato:

- a) disegnare, incidere, scrivere, insudiciare, macchiare, tingere, apporre manifesti o volantini di qualsiasi genere, tipo e dimensione.

Nei casi urgenti, per motivi di ordine o decoro o opportunità, il Comune potrà provvedere immediatamente all'immediata eliminazione dei deturpamenti, procedendo all'esecuzione in danno dei soggetti interessati

oltre che al recupero delle somme anticipate.

Resta in ogni caso a carico dei soggetti interessati provvedere a ripristinare a propria cura e spese lo stato antecedente il deturpamento.

ART. 11

PULIZIA DI AREE LIMITROFE A PUBBLICI ESERCIZI, ESERCIZI COMMERCIALI ED ATTIVITÀ ARTIGIANALI

I titolari e gestori di pubblici esercizi ed esercizi commerciali ed attività artigianali, venditori ambulanti e quant'altri occupano a qualsiasi titolo area pubblica o soggetta al pubblico passaggio, devono provvedere alla rimozione e pulizia giornaliera di rifiuti o altri materiali in genere derivanti dalla loro attività ed abbandonati nelle aree di pertinenza dell'attività stessa, in modo tale che dopo l'orario di chiusura le aree limitrofe o comunque antistante all'attività, siano pulite.

Agli stessi può essere fatto obbligo di mettere a disposizione del pubblico anche all'esterno del locale, un congruo numero di contenitori porta rifiuti.

ART. 12

PULIZIA DI LUOGHI DI SCARICO E CARICO DELLE MERCI

Chiunque scarichi o carichi merci di qualsiasi specie lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico deve effettuarne immediatamente lo sgombero o la pulizia.

ART. 13

PULIZIA DI ANDITI, VETRINE, NEGOZI, ESERCIZI ED ABITAZIONI

La pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi, gli esercizi commerciali e le abitazioni deve essere eseguita senza arrecare molestia od intralcio ai passanti.

ART. 14

MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DELLE AREE

I proprietari, e coloro che hanno il godimento degli immobili sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione ed alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi, delle tende esterne e di ogni altro elemento che dia sulla pubblica via.

Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, e di altri elementi al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile.

Gli stessi sono responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.

I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana. A tale scopo le acque che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere convogliate nell'apposito pozzetto a dispersione. I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici e chiunque abbia in godimento un immobile devono provvedere alla manutenzione ed al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o alla dispersione delle acque meteoriche sul suolo pubblico.

Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere altresì alla manutenzione e pulizia delle aree cortilive, con particolare riguardo a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.

I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune, agli Enti gestori e/o ad imprese designate dal Comune per ispezioni, manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.

Nelle aree esterne private eventuali materiali sparsi o accumulati, dovranno essere tenuti in modo decoroso e non causare problemi igienico sanitari.

ART. 15

MANUTENZIONE ED USO DEGLI SCARICHI PUBBLICI E PRIVATI

E' vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti che possano essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.

E' altresì vietato scaricare, svuotare, disperdere in rete fognaria e nella rete delle acque bianche olio, colore, diluente, e ogni altro liquido considerato inquinante dalle vigenti leggi.

I proprietari degli edifici, gli affittuari e chiunque è nel godimento di un immobile, deve provvedere alla manutenzione ed al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico.

ART. 16

PROTEZIONE DI POZZI, CISTERNE, SCAVI, CAVE E FOSSE.

I pozzi, le vasche per liquami e le cisterne ed ogni altro contenitore atto a contenere liquidi, devono avere le bocche e le sponde munite di idoneo parapetto di chiusura o di altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali ed oggetti in genere.

Gli scavi, le cave e le fosse, esistenti in luoghi accessibili, devono essere opportunamente segnalate e delimitate a tutela della pubblica incolumità.

ART. 17

APERTURA DI BOTOLE E CHIUSINI.

E' vietato sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole, torri antincendio o pozzetti sul suolo pubblico senza il permesso del Comune.

Le operazioni indicate nel comma precedente possono venir autorizzate con l'osservanza delle opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone.

ART. 18

COLLOCAMENTO DI OGGETTI E DI COSE MOBILI IN LUOGHI PRIVATI

Gli oggetti di ornamento quali vasi, cassette di fiori, gabbie ed altro, collocati anche occasionalmente sui balconi, terrazze, o appesi a pareti o muri che prospettano su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, debbono essere assicurati agli stessi con modalità tali da evitarne la caduta e comunque atte ad eluderne qualsiasi causa di pericolo o danno alle persone.

L'innaffiamento o irroramento di fiori o piante sui balconi e le terrazze o in altro luogo privato, deve essere fatto in modo tale che l'acqua o altri liquidi non cadano sul suolo di pubblico transito o sulle proprietà private.

ART. 19

ESPOSIZIONE DI PANNI, TAPPETI E FONTI LUMINOSE

E' vietato scuotere panni, tappeti ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o dal parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche ed installare fonti luminose, se creano pericolo o disturbo per la circolazione.

La battitura di panni e tappeti deve provocare il minor disagio alle abitazioni limitrofe.

ART. 20

SGOMBERO DELLA NEVE, DELLE FORMAZIONI DI GHIACCIO E FOGLIAME

I proprietari, e coloro che hanno il godimento degli immobili e gli esercenti dei negozi, di laboratori, e di pubblici esercizi, hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve, del ghiaccio e di fogliame dai marciapiedi antistanti gli immobili di rispettiva competenza e di coprire o cospargere con materiale antisdrucchiolevole le formazioni di ghiaccio sul suolo.

Nel caso di formazioni di ghiaccio sui cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o soggetto al pubblico transito, i soggetti di cui al comma precedente dovranno provvedere alla sua rimozione.

In caso di abbondanti nevicate, il Sindaco potrà inoltre ordinare lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi.

Le operazioni di cui ai precedenti commi, dovranno essere eseguite con le opportune cautele, collocando preventivamente ai margini di caduta della neve o del ghiaccio i necessari segnali e sbarramenti in maniera da evitare danni alle persone o alle cose.

Le operazioni di scarico della neve dai tetti, che dovessero comportare interruzioni o dirottamenti della circolazione veicolare o pedonale, dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale che stabilirà di volta in volta l'orario relativo e le eventuali cautele eccezionali.

Ai proprietari di piante, i cui rami aggettano direttamente sul suolo pubblico o su aree destinate al pubblico passaggio, è fatto obbligo di provvedere all'asportazione della neve depositata sugli stessi qualora possa creare qualsiasi tipo di pericolo o danno.

Ai medesimi proprietari è fatto obbligo di raccogliere anche l'eventuale fogliame depositato sul suolo pubblico o su aree destinate al pubblico passaggio

E' vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati, o gettare o cospargere acqua che possa gelare, nonché depositare l'eventuale fogliame proveniente da aree verdi private.

La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici, non dovrà in nessun caso essere cosparsa o accumulata sulla sede stradale ma potrà essere depositata su parte del marciapiede garantendo il libero passaggio pedonale.

ART. 21 DERATTIZZAZIONE

Qualora, all'interno delle aree di proprietà private, venga riscontrata la presenza di ratti/topi, i proprietari sono obbligati a provvedere ad effettuare idoneo trattamento di disinfestazione, provvedendo ad eliminare le possibili cause di propagazione degli animali da dimostrare con idonea documentazione

La derattizzazione potrà essere effettuata avvalendosi di ditte specializzate e dell'eventuale consulenza del dipartimento ULSS di competenza.

La derattizzazione sarà effettuata dal Comune qualora l'infestazione interessi aree pubbliche.

ART. 22 LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE

Nel periodo compreso tra il 1 aprile ed il 31 ottobre di ogni anno, è fatto obbligo ai proprietari, ed agli altri aventi titolo di fondi, orti, giardini, terreni, di eliminare le raccolte di acqua stagnante che favoriscano la proliferazione della zanzara tigre e nel caso, ove ciò non sia possibile, di adottare idonei sistemi di lotta per evitare la riproduzione dell'insetto.

Dovranno altresì essere evitati comportamenti che possano favorire la formazione di ristagni d'acqua incontrollati.

Al fine della proliferazione della zanzara tigre, i proprietari e gli altri aventi titolo di fondi, orti, giardini, terreni, dovranno:

- trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta ricorrendo a prodotti larvicidi autorizzati a tale scopo. La periodicità di tali operazioni dev'essere congruente alla tipologia del prodotto usato secondo le indicazioni riportate in etichetta. Indipendentemente dalla periodicità prevista, il trattamento va ripetuto entro le 72 ore successive ad una precipitazione meteorica. In alternativa applicare ai tombini, griglie, pozzetti, una "zanzariera" in rete metallica da mantenere costantemente integra;

- evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi scoperti di contenitori di qualsivoglia capacità e natura nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta di acqua stagnante anche temporanea;

- procedere allo svuotamento dei contenitori contenenti acqua e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli di acqua meteorica; diversamente, procedere alla loro chiusura con zanzariera, coperchio a tenuta o sistemi similari evitando soluzioni che permettano l'accumulo di acqua nel caso di piogge (esempio la loro copertura con telo impermeabile fissato e ben teso). In alternativa si potrà procedere allo svuotamento delle raccolte dopo ogni pioggia;

- assicurare, nei riguardi di tutti i materiali stoccati all'aperto in cui si possa accumulare acqua e per i quali non sia possibile l'eliminazione o la protezione, l'esecuzione di trattamenti di disinfestazione. La periodicità di tali operazioni dev'essere congruente alla tipologia del prodotto usato secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità prevista, la disinfestazione andrà ripetuta entro 3 giorni dalla precipitazione meteorica;

- tenere sgombri i cortili e le aree scoperte da erbacce, sterpi provvedendo alla rimozione dei rifiuti di ogni genere, in modo da evitare accumuli di acque non controllati effettuando il taglio periodico dell'erba (almeno 4 volte da maggio ad ottobre);

- mantenere le scarpate ferroviarie, i cigli stradali, gli argini dei corsi d'acqua liberi da rifiuti o altri materiali che possano favorire accumuli di acque stagnanti;

- eseguire l'annaffiatura diretta tramite pompa o contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;

- chiudere appropriatamente e stabilmente le aperture dei serbatoti di acqua;

- curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti idrici per irrigazione, compresi quelli sparsi in campagna, al fine di evitare il formarsi di raccolte d'acqua stagnante non controllati.

Pneumatici e copertoni stoccati all'aperto dovranno essere periodicamente svuotati da eventuali residui di acqua al loro interno od in caso contrario dovranno essere protetti con teli impermeabili.

Agli imprenditori agricoli ed a chiunque conduca a qualsiasi titolo un'azienda agricola è fatto obbligo utilizzare sistemi tali da non provocare ristagni d'acqua per la copertura dei silos-mais per l'alimentazione del bestiame.

Nei cantieri, i materiali utilizzati e quelli di risulta dovranno essere sistemati in modo tale da evitare raccolte d'acqua.

In caso di sospensione dell'attività dovranno essere adottate tutte le precauzioni necessarie atte ad evitare la formazione di ristagni d'acqua incontrollati.

All'interno dei cimiteri dovrà essere svuotata con regolarità l'acqua presente nei sottovasi ed in caso di utilizzo di fiori artificiali il vaso dovrà essere riempito di idoneo materiale inerte al fine di evitare raccolte d'acqua.

ART. 23
DEPOSITO ED ASPORTO DI RIFIUTI SOLIDI E URBANI ED ASSIMILABILI ED ALTRE
NORME IN MATERIA DI UTILIZZO DELL'ECOCENTRO COMUNALE

E' vietato rovistare e asportare rifiuti dai contenitori privati, posti sulla pubblica via e destinati alla raccolta e/o smaltimento e dai contenitori destinati alla raccolta della frazione umida.

Salvo quanto disposto dal Regolamento per il servizio della raccolta indifferenziata e differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 13.03.2007, è vietato accedere all'Ecocentro senza giustificato motivo e per rovistare e asportare rifiuti di qualsiasi genere.

All'interno dell'Ecocentro è fatto obbligo di:

- a) arrivare coi rifiuti già divisi per tipologia;
- b) non intralciare il conferimento dei rifiuti da parte di altri utenti;
- c) non sostare all'interno dopo aver conferito i propri rifiuti;
- d) non lasciare i minori di anni 12 incustoditi;
- e) condurre veicoli e motocicli a passo d'uomo tale da non arrecare pericolo agli altri utenti ed al personale in servizio;
- f) rispettare il senso di marcia indicato dalla segnaletica stradale posizionata all'interno;

In ogni caso è assolutamente vietato bruciare qualsiasi tipo di rifiuto se non nei casi previsti dal presente Regolamento.

ART. 24
TRASPORTO DI LETAME, LIQUAME O ALTRI MATERIALI

Il trasporto di letame, liquame o materiale di qualsiasi altro genere e specie lungo le strade pubbliche e private, deve essere effettuato con mezzi di trasporto adatti allo scopo per evitare il propagarsi di cattivi odori o la perdita lungo il tragitto.

Chiunque, durante il trasporto cagioni la perdita di letame, liquame o materiale di qualsiasi genere e specie dovrà provvedere con propri mezzi e a proprie spese alla pulizia del tratto stradale interessato

Per lo spandimento di letame e liquami valgono le norme previste dal Regolamento in materia approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 11.06.2008.

CAPO II
VERDE PUBBLICO E PRIVATO E TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE

ART. 25
PARCHI ED AREE VERDI PUBBLICHE

L'utilizzo di parchi pubblici ed aree verdi pubbliche è consentito esclusivamente dalle ore 8.30 fino alle ore 23.00.

Al loro interno è vietato:

- a) spostare, danneggiare, imbrattare o deturpare le attrezzature (giochi, giostre, ecc.), i cartelli e l'arredo urbano (panche, tavoli, sedute, ecc.);
- b) utilizzare in modo non consono le attrezzature;
- c) usufruire dei giochi in età superiore a 12 anni;
- d) creare disturbo, schiamazzi e disagio alle abitazioni limitrofe;
- e) bere alcolici;
- f) introdurre veicoli di qualsiasi genere e tipo;
- g) introdurre animali che non siano tenuti al guinzaglio, e senza la museruola quando dovuta;
- h) cogliere i fiori nelle aiuole e danneggiare piante e siepi;
- i) salire sulle piante ed appendere ed affiggere qualsiasi cosa;
- j) gettare i rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
- k) praticare giochi con l'uso della palla eccetto negli spazi a ciò consentiti;
- l) aprire bocchette antincendio.

ART. 26
INTERVENTI CONTRO LA PROCESSIONARIA DEL PINO ED IL BRUCO AMERICANO

Gli interventi contro la processionaria del pino ed il bruco americano sono obbligatori in tutto il territorio comunale.

E' fatto obbligo a tutti i proprietari, possessori, detentori di vegetazione arborea interessata dal parassita denominato processionaria del pino di intervenire al taglio ed alla immediata distruzione tramite incenerimento delle tele, dei nidi e dei parassiti presenti entro e non oltre il 1 marzo di ogni anno.

ART. 27
FONDI INCOLTI

I fondi lasciati incolti debbono essere tenuti in condizione da non arrecare con il tempo, danno alle proprietà limitrofe ed ai fondi vicini,

I proprietari, i locatari e i conduttori debbono provvedere a mantenere i fondi in maniera decorosa, evitando la proliferazione di insetti e l'infestazione di animali pericolosi per la salute e igiene pubblica, provvedendo allo sfalcio ed alla pulizia dell'area almeno 4 volte all'anno nel periodo maggio – ottobre al fine di evitare qualsiasi tipo di inconveniente e favorire il deflusso delle acque.

ART. 28
SFALCIO DI GIARDINI E POTATURA DELLA VEGETAZIONE

Lo sfalcio di giardini e la potatura della vegetazione dovrà essere effettuato in orari tali da creare il minor disagio e disturbo alle abitazioni limitrofe secondo le disposizioni del successivo art. 34.

Le foglie provenienti da vegetazione privata nonché le ramaglie derivanti dalle operazioni di potatura della vegetazione e/o ricadenti sul suolo pubblico o di pubblico passaggio, dovranno essere rimosse nel più breve tempo possibile e conferite presso l'Ecocentro comunale.

L'accensione di fuochi con ramaglie, erba e foglie e quanto derivante dalla potatura della vegetazione proveniente da giardini ed aree verdi private è assolutamente vietato all'interno del centro abitato così come definito dalla Delibera di Giunta Comunale n. 253 "Delimitazione del Centro Abitato" del 29.06. 93 e successive modificazioni.

ART. 29
CURA DELLE SIEPI E DELLE PIANTE ED ESTIRPAMENTO DELL'ERBA

I proprietari, i locatari, i titolari di altri diritti reali di edifici ed aree all'interno del centro abitato hanno l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba che dalla proprietà cresce e deborda verso il suolo pubblico o destinato al pubblico passaggio.

I proprietari, i locatari, i titolari di altri diritti reali di edifici ed aree poste lungo le strade, i marciapiedi, e altre aree soggette al pubblico passaggio hanno l'obbligo di potare la vegetazione e le siepi che si protendono oltre la proprietà privata nonché di rispettare per la messa a dimora, le distanze previste dall'art. 892 del Codice Civile ovvero tre metri per gli alberi di alto fusto, un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto, mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non superiore ai due metri e mezzo.

Le siepi e la vegetazione delle proprietà private non dovranno in alcun modo nascondere la segnaletica stradale ed impedirne la leggibilità. Spetta ai proprietari, locatari ed ai titolari di altri diritti reali provvedere a liberare la segnaletica stradale dagli eventuali impedimenti.

Qualora la vegetazione o parte di essa, posta nelle proprietà private cada su strade, marciapiedi, od altre aree soggette al pubblico passaggio, per eventi metereologici o per qualunque altra causa, dovrà essere immediatamente asportata a cura dei proprietari, dei locatari o dei titolari di altri diritti reali.

Al fine di assicurare la sicurezza nella circolazione presso curve od intersezioni stradali, le siepi e la vegetazione non dovranno elevarsi di oltre 0.8 mt dal piano viabile per una lunghezza tale da garantire un'adeguata visibilità a chi transiti sulla sede stradale così come previsto dall'art. 29 (Recinzioni delle aree private ed accessi carrai) del Regolamento Edilizio Comunale.

Quanto previsto dal presente articolo potrà essere eseguito dall'Amministrazione Comunale, qualora a seguito di comunicazione da parte degli Uffici competenti, gli interessati non provvedano ad effettuare le necessarie operazioni di taglio e/o cura delle siepi e della vegetazione.

Il costo delle operazioni effettuate dall'Amministrazione Comunale verrà addebitato agli aventi titolo della proprietà privata oggetto dell'intervento, fermo restando l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento.

ART. 30
USO DELLE RISORSE IDRICHE POTABILI.

Qualora sia necessario regolamentare o limitare l'uso delle risorse idriche, onde evitare disagi alla collettività, il Sindaco potrà vietare o disciplinare l'uso dell'acqua potabile della rete idrica pubblica per innaffiare orti e giardini, per lavare veicoli o per altre attività di volta in volta individuate con apposita ordinanza.

CAPO III
QUIETE E SICUREZZA NEL CENTRO ABITATO

ART. 31
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

In tutti i luoghi pubblici aperti al pubblico ed in quelli privati esposti al pubblico è vietato tenere comportamenti o compiere azioni che rechino pregiudizio alla sicurezza delle persone, comunque disturbo o molestia alla quiete pubblica, al riposo od alle occupazioni altrui.

ART. 32 MANIFESTAZIONI, RIUNIONI, CORTEI, CERIMONIE

Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove manifestazioni, cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico o privato aperto al pubblico, deve darne avviso al Sindaco almeno tre giorni prima di quello fissato per il loro svolgimento.

Per le manifestazioni che comportano provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implicano limiti o divieti alla circolazione, l'avviso al Sindaco dovrà essere dato almeno quindici giorni prima.

Sono esenti dall'obbligo di cui ai commi precedenti i comizi elettorali.

Nelle manifestazioni, riunioni, cortei che si svolgono in luoghi pubblici o aperti al pubblico dovranno essere evitati comportamenti contrari all'ordine pubblico ed al buon costume.

ART. 33 SUONI E RUMORI NELLE ABITAZIONI, NEI PUBBLICI ESERCIZI E NELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE LOCALE ALL'APERTO.

Nelle abitazioni private, l'uso di strumenti musicali, di apparecchi per uso domestico e per la riproduzione di musica e video è consentito durante le 24 ore senza arrecare disturbo alla quiete pubblica ed ai vicini.

Dalle ore 23.00 alle ore 08.00 del giorno seguente e dalle ore 13.00 alle ore 15.00, l'utilizzo dei suddetti strumenti e apparecchi deve essere fatto con particolare moderazione.

Nei locali pubblici o aperti al pubblico, nelle manifestazioni ad interesse locale all'aperto, le attività danzanti, il ballo, le esibizioni musicali, i concerti dovranno essere preventivamente autorizzati e dovranno terminare entro le ore 24.00 e dovranno rispettare i limiti imposti dal Piano di Zonizzazione Acustica approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 28.04.2005 e dalla normativa in materia fatte salve le manifestazioni autorizzate e/o patrocinate dall'Amministrazione Comunale.

Il limite orario potrà essere posticipato non oltre le ore 02.00 solo nelle giornate di venerdì e sabato, con autorizzazione del Sindaco solo in caso di manifestazioni di interesse locale all'aperto, previa richiesta scritta motivata e sempre nel rispetto dei limiti indicati dal Piano di Zonizzazione Acustica.

ART. 34 IMPIANTO E USO DI MACCHINARI

L'impianto e l'uso di macchinari nelle abitazioni, o nelle vicinanze delle stesse, deve essere effettuato secondo le regole della buona tecnica, in modo da non arrecare danno o molestia, a causa di rumori, vibrazioni, scuotimenti od altre emanazioni, così come previsto dall'art. 659 comma 2° del Codice Penale.

All'interno dei centri abitati l'impiego di macchine ed apparecchiatura in genere, comprese quelle per l'hobbistica quali rasa erba, rasa siepi, motoseghe, ecc. per la manutenzione dei giardini, siepi e di tutta la proprietà in genere, è consentito nei giorni feriali dalle ore 08.00 alle ore 20.00 con interruzione dalle ore 13.00 alle ore 15.00;

Nei giorni festivi nel periodo dal 1° maggio al 30 settembre, l'utilizzo delle apparecchiature al comma precedente è consentito dalle ore 09.00 alle ore 20.00 con interruzione dalle ore 12.30 alle ore 16.00.

L'obbligo di osservanza della interruzione delle attività di cui al precedente comma, non riguarda gli spazi pubblici e gli spazi comunque pertinenti ad edifici pubblici.

ART. 35 ATTIVITÀ RUMOROSE VIETATE

Sono vietate:

- a) le grida dei venditori di merci in genere;
- b) la pubblicità sonora;
- c) l'uso di amplificatori;
- d) il trasporto, il carico e lo scarico di materiali senza le opportune cautele atte ad eliminare o ad attutire i rumori.

In deroga al divieto di cui al comma precedente, le attività, di cui ai punti b) e c), possono essere consentite con autorizzazione del Comune e fatto salvo quanto disposto dalle norme vigenti in materia di pubblicità.

Anche nei casi consentiti, tali attività debbono essere esercitate evitando eccessivo rumore.

Attività rumorose, diverse da quelle sopra indicate, potranno essere individuate dal Sindaco con apposita ordinanza, con cui potrà disporre speciali o particolari prescrizioni.

ART. 36
IMPIANTO ED ESERCIZIO DI ATTIVITÀ RUMOROSE ED INCOMODE

Per l'impianto e l'esercizio di attività rumorose ed incommode al di fuori delle zone individuate urbanisticamente come produttive, dovrà essere presentata domanda con l'indicazione del tipo di attività, delle macchine da installare, del loro tipo, della potenza singola e quella complessiva, della descrizione generale dell'impianto e la località prescelta, nonché una indagine acustica indicante il livello di rumore nell'area circostante.

Il procedimento sopra indicato dovrà essere seguito anche per ogni successiva modificazione che si volesse apportare agli impianti esistenti.

Il Sindaco potrà richiedere integrazioni e chiarimenti che riterrà opportuno, nonché la presentazione, a corredo della domanda, di dettagliate planimetrie dell'impianto e delle località contigue per un raggio di duecento metri.

Il Sindaco, caso per caso, potrà disporre l'osservanza di speciali norme o cautele, dirette ad evitare che sia arrecato danno o molestia a chiunque, con particolare riguardo alle località, nonché alle prossimità di ospedali, scuole, chiese, istituti di ricovero, biblioteche, edifici monumentali ed uffici pubblici.

ART. 37
RUMORI, VIBRAZIONI, ESALAZIONI

Gli impianti non debbono, a causa del rumore diffusosi nell'aria attraverso i muri o in qualsiasi modo, nè a causa di vibrazioni o scuotimenti o emanazioni di qualsiasi genere, recare danno o molestia ai vicini.

A tale fine si dovrà tenere conto, nell'ubicazione e nel collocamento delle macchine, delle porte o finestre e della natura delle strutture murarie e della copertura.

Dovrà essere evitato in modo assoluto che nelle fondazioni del fabbricato si ripercuotano scosse, siano esse dovute a colpi a fondo od a qualsiasi altra causa.

I prodotti della combustione, anche di piccoli fuochi ed ogni altra pericolosa o molesta esalazione, dovranno essere portati ad almeno due metri al di sopra dei tetti dei fabbricati che si trovano nel raggio di duecento metri.

Il Sindaco ha la facoltà di ingiungere che i predetti condotti abbiano un'altezza maggiore qualora sia ritenuta necessaria per particolari circostanze.

ART. 38
ATTIVITÀ PROFESSIONALI RUMOROSE OD INCOMODE

L'esercizio di professioni o mestieri rumorosi od incommodi, come pure l'uso di macchine, apparecchi e strumenti che provochino rumori, strepiti o vibrazioni, è consentito nel periodo da 01 maggio al 30 settembre dalle ore 07.30 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 20.00 e nel periodo 01 ottobre al 30 aprile dalle ore 07.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 19.30

Tali limitazioni di orario non si applicano nelle zone che, secondo lo strumento urbanistico vigente, sono individuate come produttive.

Dovranno comunque essere adottate tutte le cautele e gli accorgimenti affinché i rumori siano contenuti al minimo e non oltrepassino i limiti previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica.

Il Sindaco, per speciali e motivati casi, potrà imporre particolari adempimenti e limitare ulteriormente l'orario delle attività di cui al presente articolo.

Il Sindaco, nelle zone ove il vigente strumento urbanistico preveda l'insediamento di attività artigianali e di unità residenziali, potrà disporre l'applicazione degli orari di cui al primo comma ed adottare i provvedimenti di cui al quarto comma.

ART. 39
RILEVAMENTO E REPRESSIONE DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE

La natura ed il grado di intensità dei rumori negli edifici e all'aperto verranno accertati d'ufficio, valutando eventuali richieste degli interessati, avvalendosi del supporto tecnico degli preposti.

Qualora il livello sonoro superi i limiti di zona del Piano di Zonizzazione Acustica approvato, fatto salvo ogni provvedimento contravvenzionale accertato, i responsabili, previo provvedimento sindacale, sono tenuti ad eliminare la fonte del disturbo od attenuarla entro i limiti previsti.

ART. 40
DETENZIONE E DEPOSITO DI MATERIALE INFIAMMABILE E ALTRI DIVIETI PER LA PREVENZIONE DI INCENDI

Salvo quanto previsto dalla norme di pubblica sicurezza e per la prevenzione degli incendi, è vietato detenere nelle case di abitazione e loro pertinenze, nei negozi, nelle botteghe e negli esercizi in genere, materie liquide, solide o gassose facilmente infiammabili, in quantità superiore a quella d'uso corrente per fini domestici, per

il tipo di locale o dell'esercizio.

Fatto salvo quanto previsto da altre norme di legge, il Sindaco con apposita ordinanza, potrà vietare o stabilire le modalità per la detenzione ed il deposito di materiali combustibili solidi, liquidi o gassosi anche in luoghi privati.

Allo scopo di prevenire incendi ed esplosioni, è vietato:

- a) usare, manipolare o travasare a contatto del pubblico prodotti esplosivi e gas al fuori dei luoghi a ciò destinati ed autorizzati;
- b) usare fiamme libere per lavori in impianti, in cisterne, in tubazioni in cui possano esservi tracce di prodotti infiammabili o esplosivi;
- c) far uso di fiamme od accendere fuochi in luogo pubblico o privato, senza giustificato motivo e senza le dovute cautele, in particolare nei boschi, nelle zone alberate, in quelle a vegetazione arborea o arbustiva, o nelle loro vicinanze;
- d) depositare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne contenenti sostanze infiammabili o esplosive o loro residui, nonché stazionare con veicoli, usati o adibiti per il trasporto delle suddette sostanze, nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone;
- e) porre, lasciar cadere o disperdere sul suolo pubblico materie infiammabili che possano essere causa di inquinamento o incendio;
- f) impedire o intralciare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo l'accesso o l'uso di mezzi installati o predisposti per la prevenzione degli incendi.

ART. 41 MESTIERI GIROVAGHI

Fatto salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza (rif. art. 121 T.U.L.P.S.), i mestieri girovagli, come cantante suonatore, giocoliere, fotografo, disegnatore sul suolo e simili sono vietati, senza permesso del Comune.

ART. 42 FUOCHI ARTIFICIALI

Per accendere fuochi artificiali, fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di Pubblica Sicurezza, dovrà essere chiesta licenza al Sindaco quale Autorità Locale di Pubblica Sicurezza.

L'istanza, redatta in bollo e corredata dalla documentazione di rito, dovrà pervenire almeno quindici giorni feriali prima del giorno previsto per l'accensione dei fuochi.

Nel caso che l'accensione dei fuochi venga effettuata in periodi di forte siccità, dovrà essere predisposto un adeguato servizio di vigilanza e controllo nelle zone limitrofe all'accensione al fine di scongiurare pericoli di incendio.

L'accensione dei fuochi artificiali di norma è consentita dalle ore 22.00 alle ore 00.30.

ART. 43 CARAVAN, AUTOCARAVAN, TENDE, CARRI ABITAZIONE ED ACCAMPAMENTI.

In tutto il territorio comunale è vietata, fuori dalle aree appositamente destinate la sosta per pernottamento in caravan, autocaravan, tende e carri abitazione in genere.

Qualora non esistano o non siano disponibili aree a ciò destinate, il Sindaco potrà vietare la sosta per il pernottamento in determinate località o vie del Comune.

Il Sindaco può vietare o limitare il deposito o l'impianto dei mezzi mobili e delle attrezzature sopra citate, anche in aree private per motivi d'igiene od ordine pubblico.

La sosta delle carovane dei nomadi, potrà essere consentita negli spazi prestabiliti o al massimo per dodici ore (art. 3, comma 7, Legge Regionale 16.12.1999 n. 56) solo nelle zone periferiche dei centri abitati.

Qualora la presenza di nomadi per numero o per motivi d'igiene e sanità, possa essere di pregiudizio per la tutela del vicinato, il Sindaco potrà ordinare con proprio provvedimento che le persone non iscritte nelle liste anagrafiche del Comune, abbandonino il territorio comunale unitamente alle proprie cose.

Trascorso il termine fissato per lo sgombero, sarà data esecuzione all'ordine ingiunto a mezzo della forza pubblica.

CAPO IV DETTENZIONE DI ANIMALI

ART. 44 CUSTODIA E DETTENZIONE DI CANI O DI ALTRI ANIMALI.

E' vietato tenere in abitazioni, stabilimenti, giardini od in altri luoghi privati cani od altri animali che disturbino in modo continuativo la quiete dei vicini, specialmente di notte (dopo le ore 21.00 e fino alle ore 08.00 del giorno seguente) e durante le ore destinate al riposo delle persone in particolare dalle ore 13.00

alle ore 15.00.

Il detentore potrà essere diffidato ad allontanare l'animale molesto od a porlo in condizioni da non disturbare.

E' vietato permettere al cane di proprietà, di circolare libero in luogo pubblico.

I detentori di cani o di altri animali in luoghi privati dovranno collocare o custodire i medesimi in modo che non possano arrecare danno o molestia a chi transiti sulla pubblica via, a tal fine il proprietario dovrà provvedere ad una adeguata recinzione e segnalazione.

Ai proprietari e detentori di cani o di altri animali è vietato condurre, lasciar vagare o abbandonare i medesimi se affetti da malattie, ferite o piaghe ributtanti.

I proprietari di edifici bifamiliari o plurifamiliari che abbiano intenzione di detenere cani, che per la loro indole, possano suscitare sensazioni di paura, devono provvedere a costruire delle barriere idonee, in base alle prescrizioni che saranno dettate dagli uffici comunali competenti.

In ogni caso i ricoveri dei cani dovranno trovarsi ad una distanza tale da non arrecare pericolo, disturbo e/o molestie ai confinanti.

Le carcasse di cani e di altri animali da affezione abbandonate lungo le strade, a seguito della morte dell'animale devono essere raccolte e smaltite dai relativi proprietari.

Lo smaltimento deve essere effettuato in luoghi appropriati o a ciò delegati senza che ciò possa dar luogo ad inconvenienti igienico – sanitari di qualsiasi tipo.

L'Amministrazione Comunale si riserva di provvedere con personale proprio o con Ditta specializzata all'effettuazione delle operazioni suddette qualora il proprietario, se identificato, non provveda al recupero ed allo smaltimento della carcassa dell'animale entro 48 ore, addebitando i costi relativi e fermo restando l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento.

ART. 45

CIRCOLAZIONE DEI CANI IN LUOGHI PUBBLICI OD APERTI AL PUBBLICO.

Nei luoghi pubblici od aperti al pubblico ove ne è ammessa la presenza, tutti i cani devono essere muniti di collare e dovranno essere tenuti con solido guinzaglio di lunghezza non superiore ad un metro.

Tutti i cani di cui all'Allegato 1 dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 03.10.2005 (tra i quali a titolo esemplificativo American Bulldog, Rottweiler e Pitbull...) dovranno essere muniti anche di idonea museruola.

Nei giardini, negli orti, nelle aie ed in altri luoghi privati aperti, o nei quali non sia impedito l'accesso a terzi, i cani possono essere tenuti senza museruola, purché siano legati o custoditi in modo da non arrecare danno alle persone.

Potranno essere tenuti sciolti e senza museruola, quando l'accesso ai predetti luoghi sia chiuso e provvisto di cartello con l'indicazione "Attenti al cane".

Possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola:

- i cani delle Forze di Polizia durante l'impiego per fini d'istituto;
- i cani da pastore quando accompagnano il gregge;
- i cani da caccia in aperta campagna al seguito del cacciatore.

ART. 46

CATTURA DEI CANI E DI ALTRI ANIMALI.

I cani e gli altri animali trovati a vagare in luogo pubblico, saranno catturati dal personale a ciò addetto per essere custoditi nelle apposite strutture predisposte dalle Autorità Sanitarie competenti.

Coloro che intendono recuperare i cani accalappiati, dovranno fare richiesta alla competente A.S.L. Settore Veterinario che potrà disporre il rilascio previo rimborso delle spese di custodia e mantenimento, oltre al pagamento delle sanzioni amministrative alle quali i proprietari saranno sottoposti per le eventuali infrazioni alle disposizioni regolamentari.

E' proibito impedire agli addetti alla cattura l'esercizio delle loro funzioni come pure cagionare o favorire la fuga degli animali da catturare.

ART. 47

MALTRATTAMENTO O MOLESTIA AGLI ANIMALI.

È proibito maltrattare o molestare animali ed assoggettarli a fatiche eccessive in relazione alla loro età e alla natura della prestazione richiesta.

L'uccisione di animali destinati all'alimentazione, quali il pollame ed altri, deve compiersi in modo che non sia visibile dalle aree pubbliche o aperte al pubblico ed in modo da non sottoporre gli stessi a strazio o sevizie.

ART. 48

ALLEVAMENTO DI ANIMALI

All'interno del centro abitato così come definito dalla Delibera di Giunta Comunale n. 253 "Delimitazione del Centro Abitato" del 29.06. 93 e successive modificazioni, è vietato detenere animali per autoconsumo o per attività amatoriali salvo che il proprietario non dimostri di essere in possesso di aree esterne e strutture per la custodia degli animali in modo da non procurare alcun danno, molestia o inconvenienti a terzi, fatto salvo il rispetto delle norme urbanistico – edilizie nella costruzione di recinti e strutture per il loro contenimento. Al di fuori del centro abitato è possibile allevare animali per autoconsumo o per attività amatoriali o detenere animali da compagnia purché non si procurino molestie o inconvenienti a terzi, fatto salvo il rispetto delle norme urbanistico – edilizie nella costruzione di recinti e strutture per il loro contenimento.. Il proprietario potrà essere diffidato dall'allontanare gli animali qualora questi siano oggetto di disturbo o molestie a terzi e vicini.

ART. 49
NORME GENERALI IN MATERIA DI CUSTODIA E DETENZIONE DI ANIMALI DA
AFFEZIONE, DA ALLEVAMENTO E PER AUTOCONSUMO

ALIMENTI

- Gli alimenti per animali devono essere somministrati in appositi contenitori evitando di spargerli sul suolo.
- Dovrà essere evitato che gli alimenti non consumati siano preda di roditori o altri animali infestanti.
- Le scorte di alimenti dovranno essere conservate in luoghi sicuri tali da non permettere l'avvicinamento alle medesime di animali di qualsiasi genere.

RECINTI, RICOVERI, GABBIE, VOLIERE

- Dovranno essere costruite nel rispetto delle norme igienico – sanitarie, urbanistiche ed edilizie.
- Qualora siano poste lungo strade, aree ad uso pubblico, o adiacenti a proprietà private dovranno essere adeguatamente schermate.
- Le caratteristiche costruttive dovranno permettere facilmente la pulizia, garantire un'adeguata ventilazione e salubrità, essere adeguate alle necessità fisiologiche ed etologiche delle specie garantendo agli animali protezione dal sole e dalle intemperie.

OPERAZIONI DI PULIZIA

- Dovranno essere effettuate con periodicità garantendo condizioni igienico – sanitarie tali da non provocare inconvenienti e disturbi a terzi
- Gli effluenti di animali dovranno essere smaltiti senza provocare problemi o disagi.

Per quanto non previsto nel presente articolo si applica quanto stabilito nella Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 272 del 06.02.2007.

TITOLO III
POLIZIA RURALE

CAPO I
PASCOLO CACCIA E PESCA

ART. 50
PASCOLO DEGLI ANIMALI

Il bestiame, di ogni specie, al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi finitimi e molestia ai passanti e pericolo per la viabilità.

ART. 51
PASCOLO LUNGO LE STRADE PUBBLICHE E PRIVATE ED IN FONDI PRIVATI

Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su terreni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico, occorre la preventiva autorizzazione del Comune, previo pagamento delle somme che saranno all'uopo richieste, dal competente ufficio, fermo restando il potere del Sindaco di impedire, per ragioni di pubblica sicurezza, il pascolo lungo le strade soggette a notevole transito veicolare.

Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su strade e fondi privati, occorrerà acquisire il preventivo consenso del proprietario.

ART. 52
SANZIONI PER PASCOLO ABUSIVO

Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 843, comma 2° e 3° e 925 del Codice Civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o di uso pubblico, o su terreno privato senza

autorizzazione, verrà perseguito ai sensi di legge.

ART. 53
ATTRAVERSAMENTO DI ABITATO CON GREGGI O MANDRIE DI BESTIAME DI
QUALSIVOGLIA SPECIE

Ferme restando le norme del Codice della Strada in materia di transito di greggi ed armenti e di conduzione di animali, nel percorrere vie comunali o vicinali, i conduttori di mandrie di bestiame di qualsivoglia specie dovranno aver cura di impedire sbandamenti del bestiame, dai quali possano derivare molestie o timori alle persone o danni alle proprietà limitrofe o alle strade e comunque non occupare spazio per l'intera carreggiata e dovrà essere opportunamente segnalata all'inizio e alla fine, dal personale di custodia, onde consentire ai veicoli sopraggiungenti l'immediata individuazione del pericolo.
Nelle vie e piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame.

ART. 54
PASCOLO IN ORE NOTTURNE

Nelle ore notturne il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi.

ART. 55
ESERCIZIO DI CACCIA E PESCA

L'esercizio di caccia e pesca è disciplinato da leggi e regolamenti speciali.
Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte. Per la caccia valgono, oltre ai principi generali e disposizioni di cui alle leggi vigenti, anche le norme emanate con Leggi e Regolamenti Regionali e le disposizioni stabilite dall'Amministrazione Provinciale.

CAPO II
EDIFICI E FABBRICATI RURALI

ART. 56
IGIENE DI EDIFICI E FABBRICATI RURALI

Gli edifici ed i fabbricati rurali devono essere tenuti in costante stato di manutenzione decorosa tale da non risultare pericoloso per terzi.

E' vietato lasciare giacenze di spazzatura di qualsiasi genere o natura, e residui derivanti dalle lavorazioni agricole in prossimità delle abitazioni e di altri annessi rustici ed in prossimità e lungo le strade ad uso pubblico; tali materiali devono essere smaltiti nei tempi e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

Inoltre in prossimità delle abitazioni agricole e loro pertinenze, è altresì fatto obbligo di sistemare in modo ordinato le macchine ed attrezzi agricoli, i prodotti derivanti dalla lavorazione dei terreni, e qualsiasi tipo di materiale utilizzabile ai fini agricoli.

Il Sindaco ha l'obbligo di intervenire qualora il degrado delle abitazioni rurali e delle loro pertinenze possa essere potenzialmente pericoloso per l'incolumità dei proprietari stessi o degli aventi diritto, o possa pregiudicare la pubblica incolumità, o arrecare danni al patrimonio comunale intervenendo secondo le modalità previste dalle normative vigenti in materia.

ART. 57
DEPOSITI DI ESPLOSIVI ED INFIAMMABILI

La costruzione e gestione di depositi o magazzini per la conservazione di sostanze esplosive ed infiammabili da usarsi per lavori agricoli è sottoposta alle disposizioni che disciplinano la materia.

ART. 58
INCAMERAMENTO DELLE ACQUE PIOVANE

I cortili, le aie e gli orti annessi agli edifici e fabbricati rurali devono avere un adeguato pendio regolato in modo da consentire il completo e rapido allontanamento delle acque piovane, dello stillicidio dei tetti e delle acque di uso domestico, proveniente dai pozzi, cisterne, etc.

ART. 59
FOGNATURE

Lo smaltimento dei reflui deve avvenire solo ed esclusivamente in conformità a quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 60

STALLE

Le stalle con due o più bovini od equini adulti, devono essere fornite di apposita concimaia, atta ad evitare la dispersione di liquidi ed avente platea impermeabile.

ART. 61

IGIENE DEGLI ANIMALI NELLE STALLE

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate, intonacate ed in buono stato di manutenzione.

Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco o di altre materie.

ART. 62

CONCIMAIE

Il letame dovrà essere raccolto in concimaie con platea impermeabile, lontane da corsi d'acqua, realizzate in modo tale da evitare qualsiasi spanto e colaticcio sul terreno sottostante.

L'accumulo del letame in concimaia nel periodo invernale è consentito alle seguenti condizioni:

- per un periodo non superiore ai 30. gg.;
- mediante copertura con teloni;

Spetterà alla locale ULSS e/o all'ARPAV, ciascuno per la propria competenza, determinare eventuali insufficienze, anomalie, inconvenienti igienici causati dalla concimaia.

Sono considerati alla stregua delle concimaie anche i silos per la formazione degli insilati, in quanto fonte di inconvenienti igienici.

ART. 63

CANI A GUARDIA DI EDIFICI RURALI

I cani a guardia degli edifici e fabbricati rurali non recintati, non possono essere lasciati liberi, ma custoditi dal proprietario o custode, o rinchiusi in appositi recinti, in modo tale da evitare danni a cose, animali, ed alle persone che liberamente possono accedervi.

CAPO III

TUTELA DEL PAESAGGIO AGRARIO

ART. 64

TUTELA AMBIENTALE E DEL PAESAGGIO AGRARIO

Tutti gli elementi tipici del paesaggio agrario devono essere salvaguardati e valorizzati; in particolare:

FILARI ALBERATI E VEGETAZIONI RIPARIA: Compete ai proprietari dei fondi, ai locatari, ai conduttori o agli altri titolari di diritti reali la conservazione ed il ripristino, ove possibile, dei filari alberati che delimitano la viabilità e che marciano l'orditura dei campi e le scarpate riparie e la manutenzione delle aree alberate e verdi, nonché la sostituzione degli esemplari abbattuti o vetusti.

CORSI D'ACQUA: Sono vietati in generale gli interventi che possono compromettere i caratteri di naturalità, anche se acquisiti. E' pertanto vietato il taglio delle essenze arboree ad alto fusto presenti lungo i corsi. L'operazione di taglio è consentita solo nel caso di instabilità accertata delle piante e in tal caso le alberature andranno reimpiantate. E' vietata la tombinatura se non nei casi e con le modalità previste dai successivi articoli. Il rizezionamento è ammesso a condizione che questo non danneggi le alberature presenti. Nel caso tale operazione si dimostri indispensabile, sotto l'aspetto idraulico, è fatto obbligo della predisposizione di un apposito progetto che preveda, in particolare il reimpianto della vegetazione rimossa.

VIABILITÀ RURALE: Compete ai proprietari dei fondi, ai locatari, ai conduttori o agli altri titolari di diritti reali prevedere la conservazione di sentieri, strade campestri e capezzagne. E' assolutamente vietata la pavimentazioni con materiali impermeabili.

Le operazioni di cui sopra potranno essere effettuate nel rispetto delle norme urbanistico – edilizie e/o fatte salve le eventuali autorizzazioni e/o concessioni degli Enti preposti.

ART. 65

RECISIONE DI RAMI PROTESI

I proprietari di fondi o gli altri aventi titolo sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, vietando la libera visuale e pregiudicando la sicurezza della via pubblica. Gli stessi devono provvedere a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio dei canali ed evitare tassativamente di gettare i rami tagliati e le foglie depositate nel terreno nei canali stessi.

In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine intimato dal

Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

ART. 66
SRADICAMENTO, RIPULITURA, DIRADAMENTO PIANTE

E' vietato lo sradicamento delle piante di alto fusto e delle ceppaie, a meno che non si tratti di piante morte, mentre è consentito ripulire o diradare le fustaie coetanee, a raso o a tagli successivi, allo scopo di eliminare piante danneggiate, malformate o deperenti.

ART. 67
ACCENSIONE DI FUOCHI

Nelle zone agricole così come identificate dallo strumento urbanistico vigente è consentito l'accensione di fuochi per l'incenerimento dei residui di potatura delle piante, stoppie, erba secca, a condizione che rientrino nella normale attività agricola, che siano in piccoli accumuli e che ciò non provochi fumi molesti, danni, e pericoli al vicinato, in particolare se in vicinanza di altre proprietà private o di vie pubbliche, sempre nel rispetto delle norme imposte dal Testo Unico leggi di P.S. e delle prescrizioni di massima di Polizia Forestale. E' di fatto vietato esercitare tali pratiche in periodi siccitosi, in giornate ventose e deve essere rispettata la distanza minima di 100 metri da abitazioni private, terreni boscati, strade, depositi di materiali potenzialmente infiammabili, e da ogni altra sorta di fabbricati.

Il fuoco deve essere sorvegliato per impedire la dispersione della brace e delle scintille, ed è fatto obbligo di spegnerlo prima di abbandonarlo.

ART. 68
ARATURA DEI TERRENI.

I frontisti delle strade pubbliche, comunali, vicinali ed interpoderali di uso pubblico o private, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, e devono volgere l'aratro, il trattore e tutti gli attrezzi al di fuori dell'area destinata alla viabilità.

Le arature devono rispettare la distanza minima di almeno 1,00 ml dalla carreggiata stradale o dal ciglio del fosso, in modo da garantire il normale deflusso delle acque meteoriche, evitando l'ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e canali, il danneggiamento delle strade.

ART. 69
COLTURE AGRARIE - LIMITAZIONI

Ciascun proprietario di terreni può usare dei suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché, per la sua attività non costituisca pericolo ed incomodo per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali colture.

Per la tutela della quiete e della sicurezza pubblica, il Sindaco può adottare i provvedimenti necessari per imporre modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle colture.

CAPO IV
STRADE, FOSSI, CANALI E CAVE

ART. 70
STRADE INTERPODERALI

Le strade interpoderali devono essere mantenute, a cura degli utilizzatori, in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati. I frontisti sono obbligati ad aprire almeno sopra uno dei lati di esse, una cunetta o fosso per il rapido deflusso della acque meteoriche, provvedendo a mantenere il fosso stesso o la cunetta costantemente spurgati.

ART. 71
COMUNIONE DI FOSSI.

Ogni fosso interposto tra due fondi si presume comune. Si presume che il fosso appartenga al proprietario che se ne serve per gli scoli delle sue terre, o al proprietario del fondo dalla cui parte è il getto della terra o lo spurgo ammucchiato da almeno tre anni. Se uno o più di tali segni sono da una parte o uno o più dalla parte opposta, il fosso si presume comune.

ART. 72
DIVIETO DI IMMETTERE DIRETTAMENTE ACQUE USATE.

Nei corsi d'acqua a cielo aperto è vietato immettere direttamente acque di qualsiasi tipo diverse da quelle

meteoriche.

ART. 73
DIVIETO DI IMPEDIRE IL LIBERO DEFLUSSO DELLE ACQUE.

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine; il proprietario del fondo inferiore non può impedire questo scolo, né il proprietario del fondo superiore può renderlo gravoso. Sono pure vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque, e l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danno ai terreni vicini o alle strade.

ART. 74
ESPURGO DI FOSSI, CANALI, TOMBINAMENTI.

Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti periodicamente espurgati e costantemente sgombri, in maniera che anche in caso di piogge continuate o piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

I fossi o canali devono essere mantenuti costantemente puliti dalla vegetazione; in caso di sfalcio, detta vegetazione dovrà essere asportata dall'alveo.

I tombinamenti che non garantiscono il normale deflusso delle acque dovranno essere sostituiti dai proprietari dei fondi

limitrofi, oppure dai proprietari che li hanno realizzati, oppure dai loro successori ed aventi causa, previa autorizzazione del Comune e/o altro Ente competente.

L'obbligo previsto dal comma precedente si estende anche alle tombinature effettuate per la realizzazione di accessi carrai, che dovranno essere parimenti soggette a manutenzione e conservate sgombre a cura e spese dei proprietari.

I fossi delle strade comunali, vicinali e rurali devono essere soggetti a manutenzione a cura e spese dei frontisti, dei soggetti consorziati, dei proprietari e possessori a qualsiasi titolo limitrofi, che dovranno provvedere all'espurgo ogni qualvolta sia ritenuto necessario.

I fossi privati di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi si riversa o quelli che comunque esistevano e sono stati colmati dovranno, a cura degli stessi soggetti proprietari dei fondi limitrofi, essere rizezionati o ricostruiti.

Nelle zone in pendio i fossi privati dovranno avere in genere decorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni.

ART. 75
DISTANZE PER FOSSI, CANALI ED ALBERI.

Per lo scavo di fossi o canali presso il confine, si deve osservare una distanza uguale alle profondità del fosso o del canale.

Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali, la distanza di cui sopra viene misurata dal punto d'inizio della scarpata, ovvero dalla base dell'opera di sostegno.

Per la distanza degli alberi d'alto fusto, è necessario arretrarsi di almeno tre metri dalla linea di confine; per gli alberi di non alto fusto, l'arretramento dovrà essere di almeno un metro e mezzo.

Per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto, di altezza non maggiore di 2,5 m, ecc. dovrà essere rispettato un arretramento di almeno mezzo metro.

Al fine di evitare restringimenti o ostacolare il normale deflusso dal confine delle acque, il totale reimpianto od il rimboschimento, dovrà essere eseguito nel rispetto delle distanze di servitù dei fossi e canali consorziali.

ART. 76
TOMBINATURE

Le tombinature in zona agricola o rurale potranno essere effettuate dietro parere favorevole degli enti preposti competenti, e comunque con tubi avente il diametro minimo di 80 cm, esclusivamente per accedere ai fondi agricoli o ad abitazioni (accessi carrai), e comunque per una lunghezza massima di metri 6 .

Per canali irrigui, non di scolo, sono consentite tombinature di lunghezza maggiore, a condizione che siano inseriti dei pozzetti di ispezione ogni 25 metri di condotta, fermo restando il diametro minimo di 80 cm.

Per quanto riguarda i canali consorziali, sia di irrigazione che di bonifica, eventuali tombinature devono essere preventivamente autorizzate dal Consorzio di Bonifica territorialmente competente.

Per i corsi di acqua pubblici demaniali dovrà essere richiesto il parere idraulico al competente Consorzio di Bonifica.

ART. 77
CAVE ABBANDONATE E DISMESSE

Ai fini della definizione di cave abbandonate e dismesse si richiama l'art. 34 L.R. 44/82.

All'interno di tali aree è fatto obbligo ai proprietari:

- di mantenere le aree in modo tale da non arrecare con il tempo danno alle proprietà limitrofe od ai fondi vicini;
- evitare la proliferazione di insetti e l'infestazione di animali pericolosi per la salute e l'igiene pubblica;
- provvedere allo sfalcio ed alla pulizia dell'area almeno una volta all'anno;
- evitare l'abbandono dei rifiuti da parte di terzi;
- provvedere a mantenere l'eventuale recinzione e gli accessi all'area in buono stato di manutenzione;

CAPO V
PROTEZIONE DELLE PIANTE

ART. 78
DENUNCIA OBBLIGATORIA

Allo scopo di difesa contro le malattie delle piante viene stabilito quanto segue:

a) nella evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti od altri animali nocivi all'agricoltura, il Sindaco, d'intesa con i competenti uffici provinciali per l'agricoltura e con il Servizio Fitopatologico Provinciale per il territorio, impartisce, di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dagli affittuari e da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità della Legge 18 giugno 1931 n. 987 e successive modificazioni, contenente norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche;

b) salve le disposizioni dettate dalla predetta Legge 18 giugno 1931 n. 987, e quelle contenute nel regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12 ottobre 1933 n. 1700, e modificate con R.D. 2 dicembre 1937 n. 2504, è fatto obbligo, ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, agli affittuari, e ad altri comunque interessati all'azienda di denunciare al Sindaco, al competente ufficio provinciale per l'agricoltura o al Servizio Fitopatologico Provinciale la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame, o comunque di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati.

ART. 79
DIFESA CONTRO LE MALATTIE DELLE PIANTE

Allo scopo di preservare le colture agrarie, i boschi e il corredo arboreo dei giardini in caso di infestazioni diffuse causate da crittogame, insetti, o di altri animali nocivi il Sindaco, d'intesa con gli organi competenti, può ordinare il taglio delle piante, dei boschi e la distruzione delle colture colpite dall'infestazione. Sarà cura del cittadino attuare le pratiche di cura indicate dall'ufficio comunale preposto e provvedere al regolare smaltimento delle parti infettate.

ART. 80
CARTELLI PER ESCHE AVVELENATE

E' fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche possano recare danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso al Sindaco e di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo e per tutto il periodo di presumibile efficacia di tali sostanze, delle tabelle recanti ben visibile la scritta "Pericolo - Esche avvelenate" o simile.

Anche per le esche derattizzanti, poste in aree abitate e/o accessibili alle persone ed agli animali dovranno essere adottate le stesse precauzioni ed idonee protezioni.

CAPO VI
SPARGIMENTO DEL LETAME E SPANDIMENTO DEL LIQUAME

ART. 81
ORARI

Salvo quanto previsto dal Regolamento comunale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 11.06.2008, è buona norma prevedere lo spargimento del letame e lo spandimento di liquami al di fuori delle seguenti fasce orarie: dalle ore 11.30 alle ore 14.00 e dalle ore 18.30 alle ore 21.00 e nel rispetto dei quantitativi previsti dal P.U.A. per le zone vulnerabili.

TITOLO IV
SANZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 82
ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI

Salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da leggi o disposizioni speciali, per la violazione delle norme del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, applicata con le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

E' dato mandato alla Giunta Municipale con ulteriore Deliberazione, la possibilità di stabilire sanzioni amministrative diverse a seconda dell'infrazione commessa.

ART. 83
ORDINANZE, RIMESSA IN PRISTINO ED ESECUZIONE D'UFFICIO

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco o suo delegato, può ordinare la rimessa in pristino e/o disporre l'esecuzione d'ufficio, quando ricorrono gli estremi previsti dall'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

ART. 84
OMESSA OTTEMPERANZA ALLE ORDINANZE

Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle ordinanze emanate dal Sindaco o da suo delegato, salvi i casi previsti dall'art. 650 del Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali e speciali, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25,00 euro ad un massimo di 500,00 euro, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, applicata con le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981 n. 689.

ART. 85
SEQUESTRO E CUSTODIA DI COSE

I funzionari e gli agenti all'atto di accertare l'infrazione, possono procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono usate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal Codice di Procedura Penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24 novembre 1981 n. 689, e del D.P.R. 22 luglio 1982 n. 571 e s.m. ed i..

Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

ART. 86
SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE O DELLA CONCESSIONE

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente Regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o di una autorizzazione del Comune interessato, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b) per la mancata esecuzione di rimozione, riparazione o ripristino, conseguenti al fatto inflazionario;
- c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione può avere una durata massima di gg. 30. Essa si protrarrà fino a quando non sia adempiuto dal trasgressore agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

ART. 87
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, dopo l'approvazione di legge e la pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio, entra immediatamente in vigore.

ART. 88
ABROGAZIONE

Il presente regolamento abroga ogni altra disposizione regolamentare comunale vigente, contraria e/o incompatibile con la presente normativa.